D.M. 14 giugno 2002 (1).

Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le	
tossicodipendenze delle aziende unità sanitarie locali - Ser.T, di cui al D.M. 30 novembre 19	90,
<u>n. 444.</u>	

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2002, n. 147.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il <u>decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</u>, recante il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto in particolare, il relativo art. 118, come modificato dall'art. 4 della <u>legge 18 febbraio</u> <u>1999, n. 45</u>, in base al quale il Ministro della sanità determina con proprio decreto, l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale;

Visto il <u>decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444</u>, concernente la «Determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali»;

Visto il <u>decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502</u>, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'accordo Stato - Regioni di cui al provvedimento del 21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 15 marzo 1999, ove si prevede che i servizi per le tossicodipendenze si occupino dell'assistenza alle persone che utilizzano sostanze d'abuso, incluse quelle legali;

Visto l'atto d'intesa Stato - Regioni approvato con provvedimento del 5 agosto 1999, che individua le specifiche prestazioni erogabili dai soggetti privati alle persone dipendenti da sostanze d'abuso;

Visto il <u>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001</u> recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nella parte relativa alle prestazioni di assistenza territoriale sia ambulatoriale e domiciliare e sia semiresidenziale e residenziale:

sia ambulatoriale e domiciliare e sia semiresidenziale e residenziale;
Vista la <u>legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</u> ;
Decreta:

1. Principi generali.

- 1. I servizi per le tossicodipendenze (Ser.T) sono unità operative delle Aziende Unità sanitarie locali - A.S.L. coordinate nell'àmbito di uno specifico dipartimento per le dipendenze patologiche, in applicazione dell'accordo Stato - Regioni del 21 gennaio 1999. Tale dipartimento è organizzato con modalità di integrazione interistituzionale, che prevedono la diretta partecipazione a livello operativo e decisionale del privato sociale accreditato o autorizzato operante nel territorio o richiesto da altri territori per specifiche competenze (enti ausiliari, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e «no-profit», associazioni famiglie, e simili) e che includano anche la certificazione dello stato di tossicodipendenza. Alle stesse entità, con specifici provvedimenti di accreditamento delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali, viene riconosciuto un ruolo strategico determinante nell'àmbito dello sviluppo di un moderno sistema di prevenzione e di protezione della salute nell'area dipartimentale delle dipendenze patologiche. Il dipartimento per le dipendenze patologiche opera funzionalmente per il trattamento, il reinserimento e la prevenzione dei problemi correlati all'uso di sostanze psicotrope legali ed illegali e per i comportamenti assimilabili e correlati (disturbi dell'alimentazione, gioco d'azzardo, videodipendenze, etc.), con opportuna definizione, a questo scopo, delle relazioni operative con le aree ed i dipartimenti della salute mentale e materno - infantile. Resta comunque obiettivo comune del dipartimento per le dipendenze patologiche e di dette altre aree dipartimentali la costruzione di progetti integrati, con particolare riquardo agli àmbiti di confine, quali alcolismo, problemi dell'adolescenza, doppia diagnosi, disturbi dell'alimentazione, gioco d'azzardo.
- 2. All'interno del dipartimento per le dipendenze patologiche i Ser.T costituiscono le unità operative di base e specialistiche dell'Azienda, che operano in una logica di integrazione con gli altri servizi e con gli enti di cui al comma 1, per la risoluzione delle problematiche delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, legali ed illegali in seguito denominate sostanze e delle loro famiglie.
- 3. Nell'àmbito del dipartimento per le dipendenze patologiche di cui al comma 1 i Ser.T sono strutture complesse, articolabili in unità funzionali sulla base dei bisogni emergenti nel territorio in relazione alle varie tipologie di abuso e di dipendenza, conformemente alle determinazioni adottate dalle regioni e dalle province autonome.
- 4. All'interno del dipartimento di cui al comma 1 sono assicurate le seguenti funzioni:
- a) collaborazione con i centri servizi amministrativi (C.S.A.) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) collaborazione con le autorità militari esistenti nel territorio per l'attuazione di quanto disposto agli art. 109, escluso quanto disposto ai commi 2 e 5, 110 e 111 dello stesso decreto;
- c) collaborazione con il dipartimento per l'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle sostanze da attuare nei confronti dei detenuti;
- 5. Ai fini del trattamento di cui all'art. 75 del <u>decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</u>, su richiesta del prefetto competente, i Ser.T e gli enti privati accreditati, inseriti nel dipartimento di cui al comma 1, predispongono e curano l'attuazione del programma terapeutico dei soggetti loro inviati e forniscono, altresì, all'autorità giudiziaria le certificazioni di cui all'art. 91, comma 2, dello stesso decreto. I Ser.T e gli enti ausiliari vengono preventivamente accreditati per tale funzione sulla base della disponibilità di una equipe multidisciplinare diagnostica.

6. I Ser.T, tutti i servizi e le realtà del privato sociale di cui al comma 1 assicurano la loro collaborazione ai medici di fiducia delle persone assistite, ai sensi dell'art. 120, comma 4 e dell'art. 122, comma 3, del <u>decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</u>.

._____

2. Norme di principio sul funzionamento dei Ser. T.

- 1. I Ser.T operano nel rispetto dei criteri fissati dai livelli essenziali di assistenza di cui al <u>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001</u>, con specifico riferimento alle indicazioni relative alla sezione «assistenza territoriale semi-residenziale e residenziale» ed alle prestazioni erogabili in base ai contenuti dell'accordo Stato Regioni del 21 gennaio 1999 citato nell'art. 1, comma 1.
- 2. Nell'àmbito di uno stabile coordinamento con il dipartimento di cui all'art. 1 i Ser.T assicurano la disponibilità dei principali trattamenti relativi alla cura e alla riabilitazione dall'uso di sostanze e garantiscono, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, la libertà di scelta del cittadino e della sua famiglia di attuare i programmi terapeutico riabilitativi presso qualunque struttura autorizzata in tutto il territorio nazionale.
- 3. I Ser.T, d'intesa con il paziente e con la sua famiglia, anche mediante l'utilizzo di altri servizi specialistici, pubblici e privati accreditati o autorizzati, si occupano della prevenzione e della cura di tutte le patologie correlate alla dipendenza da sostanze. Le prestazioni sono erogate in forma individuale o a piccoli gruppi nelle sedi operative, o, se necessario, a domicilio. Le prestazioni di prevenzione possono essere erogate anche mediante mezzi mobili.
- 4. I Ser.T, fatte salve le ulteriori funzioni eventualmente loro attribuite dalle regioni ai sensi dell'art. 90 del <u>decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</u>, provvedono a:
- a) garantire accoglienza, diagnosi e presa in carico del paziente;
- b) predisporre, per ogni singolo utente, un programma terapeutico riabilitativo con valutazione diagnostica multidisciplinare iniziale e monitoraggio periodico delle variazioni dello stato di salute, in relazione ai risultati degli interventi effettuati, in termini di uso di sostanze, di qualità della vita, di abilità e capacità psico-sociali, di comparsa delle principali patologie correlate sulla cartella individuale del soggetto;
- c) effettuare terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagonistiche, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico, verificando l'opportunità di tali interventi e mantenendo contemporaneamente l'obiettivo del superamento dello stato di dipendenza anche dai farmaci sostitutivi. Nei casi in cui è prescritta una terapia farmacologica, accanto agli opportuni controlli sono previsti supporti relazionali intensi (colloqui almeno settimanali, gruppi di discussione e di informazione, appoggi alle famiglie), che garantiscano un'attenzione costante alle condizioni di salute, sia fisica sia psichica, e mantengano viva la possibilità di sviluppare più ampi percorsi di cambiamento. Attenzione specifica va posta ad evitare che si creino le condizioni per l'emergere della cronicità iatrogena; a tal fine i Ser.T, in collaborazione con gli enti accreditati nel dipartimento di cui all'art. 1, comma 1, garantiscono in ogni territorio la possibilità di realizzare cure direttamente finalizzate alla riabilitazione, come:
- 1. attività di osservazione, diagnosi e cura intensiva di disintossicazione, con modalità residenziale (ospedali, comunità, centri crisi), semiresidenziale o ambulatoriale;
- 2. attività riabilitative articolate in centri diurni, semiresidenziali, comunità residenziali, etc.

- 3. attività di reinserimento psico-sociale e lavorativo, post riabilitative, finalizzate a prevenire le recidive;
- 4. nei casi in cui la cronicizzazione venga ritenuta inevitabile deve risultare dalla cartella individuale un dettagliato resoconto delle ragioni cliniche e dei tentativi effettuati per ridurre la dose di metadone;
- d) svolgere attività di psicodiagnosi, di «counseling», di sostegno psicologico, di psicoterapia;
- e) svolgere attività di prevenzione, screening/counseling e cura delle patologie correlate all'uso di sostanze d'abuso, anche in collaborazione con altri servizi specialistici;
- f) svolgere attività di orientamento e di sostegno in àmbito sociale ed educativo;
- g) svolgere specifiche e strutturate attività per la prevenzione delle principali cause di morte e di inabilità (malattie infettive, overdose, ete.);
- h) attivare specifici programmi destinati alle donne, anche in collaborazione con altri servizi specialistici, prevedendo, in particolare, interventi relativi a gravidanza, prostituzione, episodi di violenza;
- *i*) rilevare, sulla base delle indicazioni stabilite a livello nazionale e regionale, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle attività e al territorio di competenza.
- 5. I Ser.T attuano per le persone in carico i seguenti interventi relativi alle infezioni da HIV e alle altre patologie correlate alla tossicodipendenza:
- a) individuazione dei comportamenti a rischio;
- b) informazione ed educazione sanitaria;
- c) visite mediche ed interventi diagnostici e terapeutici, in collaborazione con strutture specialistiche;
- d) test di laboratorio per l'HIV, previo consenso, e counseling;
- e) collaborazione e integrazione degli interventi con altri presidi specialistici.
- 6. I Ser.T collaborano alle attività di prevenzione primaria coordinandosi, tramite il dipartimento di cui all'art. 1, comma 1, con i servizi aziendali ed extra aziendali competenti.

3. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
